



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 13/23

Dec. n. 12/23

Il giorno 26 luglio 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 14 luglio 2023, nei confronti di:

1) **M. C. "ARCO"**, cod. n. 559, riaffiliato FMI 2023 in data 12.12.2022, con sede in *omissis*;

2) **PASQUA Gianfranco**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 23087465;

3) **INNOCENTI Marco**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il VICE PRESIDENTE), con tessera n. 23087466;

4) **BOMMARTINI Luciano**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 23087467;

5) **POLI Luca**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 23909724;

6) PASQUA Simone, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 23087469;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca PALAIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, al Viale Eritrea n. 9; indirizzo P.E.C. gianluca Palaia@ordineavvocatiroma.org;

**incolpati di:**

*"violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia, per inosservanza dell'art. 25 comma 9 RMM, e ciò in quanto nel corso della corrente stagione sportiva l'affiliato M.C. "ARCO", il presidente p.t. del medesimo e tutti i componenti del consiglio direttivo in carica, hanno consentito per quattro volte che le funzioni di medico di gara fossero svolte da medici non iscritti nell'elenco nazionale dei medici di gara FMI.*

*In particolare nelle manifestazioni:*

*1) cod. NAZMX008 del 19.02.2023 (Internazionali d'Italia Motocross);*

*2) cod. NAZMX054 del 7.5.2023 (Trofeo Motocross Nord- Est);*

*3) cod. NAZMX033 e cod. NAZMX012 del 18.06.2023 (Trofeo Motocross Rookies Cup U17 + Campionato Italiano Motocross Pro-Prestige);*

*il dott. Lucillo SARTI, iscritto nell'elenco nazionale dei medici FMI, è stato sempre sostituito dalla dott.ssa Lorella MORANDO, non iscritta.*

*4) NAZEF011 del 25.06.2023 (Campionato Italiano Motocross GR.5 e Coppa Italia GR.4);*

*in tale manifestazione, pur essendo per l'ennesima volta indicato su R.P. il dott. Lucillo SARTI, lo stesso è stato sostituito nella giornata di sabato 24.06 dal dott. Piergiuseppe SOLDA', iscritto nell'elenco dei medici FMI, il quale ha presenziato unicamente alle operazioni di verifica amministrativa, mentre invece il 25 giugno, giorno della gara, il medico presente è stato il dott. Nicolò GRANGIE' (non iscritto nell'elenco dei medici FMI).*

Fatti tutti commessi presso il crossodromo "IL CICLAMINO" sito in Drò (TN) nelle date delle manifestazioni suindicate.

*Per il PASQUA Gianfranco: con la **recidiva infraquinquennale** ex art. 49.2 lett. b), essendo stato il medesimo già sanzionato con decisione del GSN n. 11/20 del 9.11.2020, parzialmente riformata (con esclusivo riferimento alla tipologia della sanzione) dalla Corte Sportiva di Appello con decisione del 25.11.2020."*

### Premessa

#### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 14 luglio 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la comunicazione della Segreteria Generale, pervenuta alle ore 15:21 di giovedì 13 luglio 2023; nonché i rapporti di gara acquisiti relativi alla manifestazione cod. n. NAZEF011 svoltasi nei giorni 24 e 25 giugno 2023 presso il crossodromo "IL CICLAMINO" ed organizzata dal M.C. "ARCO";

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto moto club incolpato ed a tutti i componenti del consiglio direttivo, affinché gli stessi si avvaleessero della facoltà di far pervenire entro il 24 luglio 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dai predetti incolpati, che - in data 24 luglio 2023 - hanno fatto pervenire memoria difensiva tramite il nominato difensore Avv. Gianluca PALAIA.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### **OSSERVA**

I. In via del tutto pregiudiziale, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza avanzata dagli incolpati relativa al differimento della presente decisione,

non essendo esso previsto da alcuna norma del R.d.G.. Invero, come è noto, il giudizio sportivo innanzi al G.S.N. si svolge senza udienza ed esclusivamente a cognizione scritta; fermo restando, infatti, che – nel caso di specie – l’addebito risulta correttamente contestato, l’eventuale differimento contrasterebbe con il principio di speditezza cui è improntato detto giudizio, laddove, tra l’altro, la possibilità di estrarre le copie degli atti del procedimento è prevista solo nel caso del giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, ai sensi dell’art. 81.3 R.d.G..

II. Ciò premesso, va osservato che la segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il crossodromo “Il Ciclamino” di Drò (TN), in località Pietramurata, nel corso della corrente stagione sportiva, riferisce di fatti gravemente antisportivi, tanto che l’esame della documentazione acquisita al fascicolo di ufficio consente di ritenere responsabili dei fatti di cui al capo di incolpazione, tutti i componenti del moto club ARCO per i motivi che appresso si spiegheranno.

Difatti, risulta quanto mai palese che, in occasione delle manifestazioni analiticamente individuate nel citato capo di incolpazione, il M.C. “ARCO”, nella persona del proprio Presidente *p.t.*, nonché i componenti del relativo consiglio direttivo, hanno consentito che le funzioni di medico di gara fossero svolte da medici non iscritti nell’elenco nazionale dei medici di gara FMI.

Tale condotta, per di più, in palese violazione delle norme federali, è stata reiterata nel tempo, quasi come se fosse divenuta una prassi ritenuta “sanabile” per il tramite del pagamento di un’ammenda, in ogni caso, irrogata per ben tre volte.

Di conseguenza, il Moto Club qui incolpato, nonché il Presidente del M.C. “ARCO”, Gianfranco PASQUA, ed i componenti del Consiglio direttivo, devono ritenersi responsabili delle contestazioni loro ascritte dalla Procura Federale, atteso che gli stessi hanno effettivamente consentito o, comunque, non impedito,

che determinati soggetti prendessero parte ad una manifestazione federale pur non possedendo i requisiti richiesti dal Regolamento.

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, posto che la memoria difensiva degli incolpati non coglie nel segno; essa non smentisce affatto le contestazioni loro rivolte e tende, anzi, ad una sorta di giustificazione della condotta stessa, sulla scorta di una non condivisibile lettura dell'art. 25.9 R.M.M.. Sul punto, val bene evidenziare che lo stesso art. 25 R.M.M. prescrive al comma 8 che *«Nel caso in cui il Medico di Gara individuato nel R.P. si rendesse indisponibile a prestare servizio in occasione della manifestazione per la quale è designato, l'Organizzatore individuerà nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara un altro Medico che prenderà in carico il servizio sottoscrivendo il Regolamento Particolare - RP - in sede di manifestazione, prima dell'apertura delle Operazioni Preliminari. Il Commissario di Gara segnalerà nel proprio rapporto il cambiamento del nominativo del Medico di Gara chiamato a prestare servizio»* e al comma 10 che solo ed esclusivamente *«Nel caso eccezionale in cui il Medico di Gara debba abbandonare la manifestazione, per comprovati e seri motivi, durante lo svolgimento della stessa, potrà essere sostituito da un altro Medico in possesso di tutti i requisiti previsti, anche non iscritto in Elenco»*, non essendo prevista, in tale ultima evenienza, l'irrogazione di alcuna sanzione.

È chiaro che tanto non si è verificato nel caso che occupa e, di conseguenza, gli odierni incolpati vanno ritenuti responsabili della violazione delle norme federali loro contestate.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, agli incolpati medesimi va applicata una sanzione di natura inibitoria, seppure diversamente graduata, nei seguenti termini:

- l'incolpato Gianfranco PASQUA ha posto in essere una condotta gravemente rilevante dal punto di vista disciplinare, violando, senza

che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1.1 R.d.G., per inosservanza dell'art. 25, comma 9, R.M.M.; tale condotta, come detto, conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che non può che essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque - conto della recidiva infraquinquennale *ex art. 49.2 lett. b)* del suddetto incolpato, ritiene equa nella misura di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 51 lett. g) R.d.G. (con fine pena per il 26 gennaio 2024), così come aumentata della metà ai sensi dell'art. 49.2 R.d.G. lett. b), partendo dalla pena base di mesi quattro.

- Le violazioni di cui si è reso responsabile anche il M.C. ARCO, conducono, poi, all'applicazione della sospensione da qualsiasi attività per mesi 4 (quattro) *ex art. 50 lett. k)* R.d.G., con fine pena per il 26 novembre 2023;
- per tutti gli altri componenti del consiglio direttivo, gli incolpati INNOCENTI Marco, BOMMARTINI Luciano, POLI Luca e PASQUA Simone, in considerazione del diverso ruolo ricoperto rispetto al Presidente, va applicata la sanzione inibitoria, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare in mesi 2 (due) di ritiro della tessera, ai sensi dell'art. 51 lett. g) R.d.G., con fine pena per il 26 settembre 2023. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto anche della loro incensuratezza (non risultando precedenti a loro stesso carico), ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G..

#### **P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1.1 del Regolamento di Giustizia, per inosservanza dell'art. 25 comma 9 R.M.M., gli artt. 50 lett. k) 51 lett. g) 49.2 lett. b) e 80 del R.d.G.,

**dichiara:**

1) M. C. "ARCO", cod. n. 559, riaffiliato FMI 2023 in data 12.12.2022, con sede in *omissis*;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 50 lett. k) del R.d.G. - la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 26 novembre 2023;**

2) PASQUA Gianfranco, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 23087465;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 51 lett. g) del R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 26 gennaio 2024.**

3) INNOCENTI Marco, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il VICE PRESIDENTE), con tessera n. 23087466;

4) BOMMARTINI Luciano, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 23087467;


5) POLI Luca, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 23909724;

6) PASQUA Simone, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 23087469;

**tutti responsabili dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 51, lett. g), R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 26 settembre 2023.**

Depositata il 26 luglio 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Gianluca Palaia;
- M.C. Arco;
- Pasqua Gianfranco;
- Innocenti Marco;
- Bommartini Luciano;
- Poli Luca;
- Pasqua Simone;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. prov.le Trento;
- Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**